DISPOSIZIONI TRIBUTARIE URGENTI

Art. 1

Disposizioni in materia di rimborsi di imposta agli intestatari di conto fiscale

Le richieste di rimborso presentate al concessionario della riscossione dagli intestatari di conto fiscale non possono eccedere, per l'anno 1997, il limite di lire 500 milioni. Tale limite si applica anche alle richieste di rimborso gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto per le quali non sono scaduti i termini per l'effettuazione del rimborso, nonche' a quelle gia' parzialmente accolte, limitatamente alla quota parte non ancora rimborsata. E' facolta' del contribuente sostituire la garanzia prestata con altra per il minor importo rimborsabile. L'imposta pagata sul premio della eventuale polizza fideiussoria sostituita, sara' oggetto di conguaglio, a favore delle societa' di assicurazione, in sede del primo versamento delle imposte sulle assicurazioni previste dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, successivo a quello di sostituzione con obbligo di restituzione al contribuente.

Versione in vigore dal 12 marzo 1997, non più in vigore dal 11 maggio 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni tributarie urgenti
Estremi	Decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 marzo 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-tributarie-urgenti/art-1-disposizioni-in-materia-di-rimborsi-di-imposta-agli-intestatari-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it